



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 702 DI DATA 23 Agosto 2022

OGGETTO:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Edilpavimentazioni S.r.l. - stabilimento di Lavis (TN), fraz. Sorni, via Bolzano (p.ed. 2294 C.C. Lavis). Modifica dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

FC

Il Dirigente sostituto
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
- 3 Allegato 2 - Rifiuti
- 4 Allegato 3 - Nulla osta acustico
- 5 Allegato 4 - Raccomandazioni
- 6 Allegato 5 - Planimetria denominata "Impianto di recupero - planimetria generale"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 337 di data 17 maggio 2021 con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta Edilpavimentazioni S.r.l., con sede legale in Lavis (TN), fraz. Sorni, via Bolzano, 2-4 (di seguito Ditta), ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., relativa allo stabilimento sito in Lavis (TN), fraz. Sorni, via Bolzano, sulle p.ed. 2294 C.C. Lavis;

considerato che la propria determinazione n. 337 di data 17 maggio 2021 sopra menzionata ha compreso i seguenti titoli abilitativi in materia di tutela dell'ambiente:

- a) autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero R13 e R12 di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo pari a 42.000 t/anno, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (in seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione ordinaria per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- c) nulla osta ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;

vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUT presentata dalla Ditta in data 26 aprile 2022 (ns. prot. n. 281241 di data 26 aprile 2022), tesa in particolare a conseguire la modifica dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera compresa nella sopra richiamata determinazione n. 337 di data 17 maggio 2021;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

considerato che a norma dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT;

vista la comunicazione di avvio del procedimento dell'AUT di data 3 maggio 2020 (ns. prot. n. 301296) nella quale è riportato quanto segue:

- richiesta al comune di Lavis (TN) di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P.;
- per quanto riguarda eventuali autorizzazioni ambientali di competenza riferite allo stabilimento in oggetto, si ritiene confermato quanto trasmesso con nota del Comune di Lavis di data 3 dicembre 2019, prot. n. 29001 (ns. prot. n. 779179 di data 5 dicembre 2019) e con nota di data 30 ottobre 2020, prot. n. c_e500/0022204 (ns. prot. n. 682183 di data 2 novembre 2020), fatte salve eventuali osservazioni che devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- che l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare nel merito l'applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*, in relazione alle modifiche ritenute sostanziali ai fini delle emissioni acustiche prospettate con la domanda di AUT, eventualmente richiedendo, alla Ditta, alternativamente una *“Relazione previsionale acustica”* ovvero *“Autocertificazione sulla previsione di impatto acustico”* ai fini di quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

vista la nota del Comune di Lavis (TN) di data 24 maggio 2022, prot. n. c_e500/0013662 (ns. prot. n. 358183 di data 25 maggio 2022), con la quale l'amministrazione comunale ha richiesto elementi integrativi inerenti il procedimento, con particolare riferimento a una *“valutazione previsionale specifica delle emissioni acustiche”*;

vista la nota del Comune di Lavis (TN) di data 24 maggio 2022, prot. n. c_e500/0013662 (ns. prot. n. 0358183 di data 24 maggio 2022) con la quale l'amministrazione comunale ha richiesto alla Ditta di elaborare una relazione previsionale di impatto acustico;

vista la nota di data 27 maggio 2022 (ns. prot. n. 363557) e la successiva nota di data 22 luglio 2022 (ns. prot. n. 518141) con la quale è stata trasmessa alla Ditta la sopra richiamata richiesta integrazioni del Comune di Lavis (TN) di data 24 maggio 2022;

visto il parere favorevole del Sindaco del Comune di Lavis (TN) pervenuto in data 15 giugno 2022, prot. n. c_e500/0015806 (ns. prot. n. 425153 di data 15 giugno 2022), in merito all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera oggetto dalla domanda di modifica dell'AUT presentata dalla Ditta, ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P.;

vista la nota di data 27 luglio 2022 (ns. prot. n. 531601 di data 28 luglio 2022) con la quale la Ditta, al fine di corrispondere alla richiesta integrazioni del Comune di Lavis (TN) di data 24 maggio 2022, ha trasmesso la comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;

vista la nota di data 29 luglio 2022 (ns. prot. n. 0534712) con la quale è stata trasmessa al Comune di Lavis (TN), per le valutazioni di propria competenza, la sopra richiamata comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 20 gennaio 2021 (ns. prot. n. 36898 di data 21 gennaio 2021) nell'ambito dell'iter istruttorio che ha portato al rilascio della propria determinazione n. 337 di data 17 maggio 2021, con particolare riferimento alla relazione previsionale di impatto acustico richiesta con la sopra citata nota del Comune di Lavis (TN) di data 30 ottobre 2020, prot. n. c_e500/0022204 (ns. prot. n. 682183 di data 2 novembre 2020);

vista la nota del Comune di Lavis (TN) di data 3 febbraio 2021, prot. n. c_e500/0002539 (ns. prot. n. 76913 di data 4 febbraio 2021), e la successiva nota di data 9 febbraio 2021, prot. n. c_e500/0002969 (ns. prot. n. 100642 di data 11 febbraio 2021), con la quale viene chiesto al Settore Qualità ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente un parere in merito alla relazione previsionale di impatto acustico pervenuta dalla Ditta in data 20 gennaio 2021 (ns. prot. n. 36898 di data 21 gennaio 2021);

vista la nota di data 1 marzo 2021 (ns. prot. n. 146510) con la quale il Settore Qualità ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente esprime il proprio parere in merito alla succitata relazione previsionale di impatto acustico;

vista la nota di data 9 marzo 2021 (ns. prot. n. 167621) con la quale è stato trasmesso al Comune di Lavis, tra l'altro, il suddetto parere del Settore Qualità ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

vista la nota del Capo Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Lavis (TN) di data 21 aprile 2021, prot. n. c_e500/0009443 (ns. prot. n. 273394 di data 21 aprile 2021), con la quale ha espresso il **proprio nulla osta** *“alla prosecuzione dell'iter per il rilascio dell'autorizzazione unica territoriale, nel rispetto delle normative vigenti in relazione alle emissioni sonore derivanti dalle attività, con l'obbligo di adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire il contenimento delle emissioni sonore e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- *per l'esecuzione delle previste opere di contenimento del rumore sia preventivamente richiesto ed ottenuto idoneo titolo edilizio secondo le procedure ordinarie;*

- *le attività fonte di emissione rumorose dovranno svilupparsi per un massimo di 6 ore al giorno, registrando giornalmente ogni orario di inizio e fine attività, conservando il dato presso lo stabilimento, su idoneo supporto, a disposizione per eventuali controlli.”;*

considerato che nel suddetto nulla osta acustico il Capo Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Lavis (TN) ha suggerito alla Ditta quanto segue: *“al fine di assicurare alla ditta una operatività anche per periodi di tempo maggiori delle 6 ore, qualora richiesta per fronteggiare particolari esigenze operative, che le opere di contenimento del rumore siano integrate e, se del caso, riviste, previo rilascio delle previste autorizzazioni, al fine di assicurare il rispetto del valore limite di emissione presso il ricettore RI anche per una durata dell’attività su 8 o più ore, sollevando in tal modo la ditta da procedure organizzative di gestione dei tempi di attività”;*

ritenuto pertanto di riportare il suddetto suggerimento nell’Allegato *“Raccomandazioni”* al presente provvedimento;

vista la nota del Capo Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Lavis (TN) di data 19 agosto 2022, prot. n. c_e500/0022006 (ns. prot. n. 577481 di data 22 agosto 2022), con la quale, alla luce della dichiarazione sostitutiva di atto notorio della Ditta allegata alla nota di data 27 luglio 2022 (ns. prot. n. 531601 di data 28 luglio 2022) ha confermato quanto riportato nel nulla osta acustico di data 21 aprile 2021, prot. n. c_e500/0009443 (ns. prot. n. 273394 di data 21 aprile 2021);

vista la relazione tecnica allegata alla domanda di modifica dell’AUT di data 26 aprile 2022 (ns. prot. n. 281241 di data 26 aprile 2022), dalla quale in particolare emerge che la Ditta ha chiesto:

- di esplicitare nell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera il gruppo elettrogeno marchio PRAMC alimentato a gasolio e di potenza termica pari a 1.135 kWt, il cui reflujo aeriforme verrà convogliato nell’emissione identificata con la sigla E2;
- di esplicitare nell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera l’emissione diffusa costituita dal deposito in cumulo della frazione potenzialmente polverulenta costituita dal sopravaglio delle guaine bituminose triturate (emissione diffusa identificata con la sigla D5); tale sopravaglio è infatti costituito da guaine di pezzatura superiore a quella idonea al loro successivo utilizzo presso l’impianto di Levico Terme (TN) con eventuale presenza di materiali di natura inerte; tali rifiuti verranno in seguito immessi nuovamente nel trituratore;
- di chiarire nell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera che il sistema di abbattimento dell’emissione E1, che non subirà modifiche, è costituito da un dosatore di calce finalizzato al mantenimento dell’efficienza di abbattimento del filtro a maniche;

dato atto che le modifiche richieste dalla Ditta nella domanda di AUT presentata in data 26 aprile 2022 sono correlate a quanto emerso nel corso del sopralluogo effettuato da Funzionari di questa Agenzia il giorno 19 aprile 2022 (verbale di sopralluogo n. 15/MFc/2022 del 19 aprile 2022, ns. prot. n. 272325 di data 20 aprile 2022 e successiva nota di data 7 giugno 2022, ns. prot. n. 0385928, relativa ai suddetti accertamenti ambientali);

considerato che dalla sopra richiamata nota di data 7 giugno 2022 (ns. prot. n. 385928) emerge che all’atto del sopralluogo, in relazione alle emissioni in atmosfera, è emerso che, oltre a quanto specificato in autorizzazione, presso lo stabilimento è presente:

- 1) a monte del filtro a maniche posto a presidio dell’emissione E1, un dosatore di calce che immette la stessa nel collettore di aspirazione;
- 2) un gruppo elettrogeno a servizio dell’impianto di triturazione che, dalla scheda del costruttore, ha un consumo massimo, a funzionamento continuativo, pari a 104,48 l/h di gasolio;
- 3) un nastro, sul lato ovest della struttura all’interno della quale vi è l’impianto di triturazione guaine bituminose, che trasporta all’esterno della struttura stessa il materiale scartato dal vaglio del trituratore; tale scarto cade sulla pavimentazione creando un cumulo di materiale, parzialmente polverulento, che viene poi reimpresso nell’impianto mediante movimentazione con ragno meccanico;

considerato che, come sopra rappresentato, a presidio dell'emissione identificata con la sigla E1 è installato un filtro a maniche a monte del quale è installato un dosatore di calce che immette la stessa nel collettore di aspirazione; tale emissione convogliata ha una portata massima pari a 25.000 Nm³/h;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1960 del 19 novembre 2021 inerente le autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera, ed in particolare l'allegato tecnico "AVG0 - prescrizioni e raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni" e l'allegato tecnico "AVG13 - prescrizioni tecniche per attività di lavorazione di materiali inerti";

visto in particolare quanto riportato al capitolo 5 del suddetto allegato tecnico AVG13, nel quale è testualmente riportato che "La progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere tali da garantire che tutte le emissioni convogliate presenti (ad esclusione di quelle derivanti da impianti di sicurezza ed emergenza), in ogni condizioni di funzionamento, rispettino i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, integrati con il seguente limite specifico per l'attività: polveri totali = 20 mg/Nm³";

ritenuto di confermare il rispetto di un limite di emissione di 20 mg/Nm³ per l'inquinante "polveri totali" in corrispondenza dell'emissione convogliata E1 relativa alle operazioni di triturazione, assimilando tale lavorazione alle operazioni di lavorazione di materiali inerti, in conformità a quanto stabilito nell'allegato tecnico "AVG13 - prescrizioni tecniche per attività di lavorazione di materiali inerti" alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1960 del 19 novembre 2021;

tenuta in considerazione la richiesta della Ditta avanzata nella domanda di AUT di esplicitare nell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera il gruppo elettrogeno marchio PRAMC alimentato a gasolio e di potenza termica pari a 1.135 kWt, il cui refluo aeriforme verrà convogliato nell'emissione identificata con la sigla E2;

considerato che il gruppo elettrogeno marchio PRAMC alimentato a gasolio e di potenza termica pari a 1.135 kWt si configura, così come confermato anche nella relazione tecnica allegata alla domanda di AUT, come "Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%", ai sensi del sopra citato D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183;

ritenuto dunque congruo imporre, in corrispondenza del punto di emissione identificato con la sigla E2 il rispetto dei seguenti limiti (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 15%), secondo quanto stabilito dal punto 3 della parte III dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006:

- polveri totali 50 mg/Nm³;
- ossidi di azoto 190 mg/Nm³;
- monossido di carbonio 240 mg/Nm³;

dato atto che, come riportato nella nota di data 7 giugno 2022 (ns. prot. n. 385928), il gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto di triturazione risulta essere già installato e funzionante e che pertanto non risulta essere pertinente prescrivere alla Ditta di comunicare le date di messa in esercizio e a regime di detto impianto;

ritenuto in ogni caso doveroso prescrivere che la Ditta, **entro 60 giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento, esegua gli autonomi controlli** dell'unità produttiva M2 che dà luogo all'emissione in atmosfera E2. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti secondo la Tabella 1A in Allegato 1 al presente provvedimento e devono essere **costituiti da almeno due prelievi** (ciascuno costituito da almeno tre campionamenti) e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, **devono essere conservati** presso lo stabilimento **per un periodo di 10 anni** dalla data di effettuazione degli stessi e devono essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo;

dato atto che, come riportato nella nota di data 7 giugno 2022 (ns. prot. n. 385928), all'atto del sopralluogo risultava essere presente un cumulo di materiale, parzialmente polverulento, che viene poi reimpresso nell'impianto mediante movimentazione con ragno meccanico;

ritenuto pertanto che anche per tale fonte emissiva non risulta essere pertinente prescrivere alla Ditta di comunicare le date di messa in esercizio e a regime;

vista la nota di data 30 marzo 2022 (ns. prot. n. 228952 di data 31 marzo 2022) con la quale la Ditta ha comunicato la data di messa in esercizio, messa a regime e dei primi autonomi controlli (**19 aprile 2022**) dell'unità produttiva identificata con la sigla M1 afferente all'emissione convogliata identificata con la sigla E1;

considerato che le emissioni, in ragione delle materie prime utilizzate, delle lavorazioni svolte e dei sistemi di abbattimento installati, sono ritenute suscettibili di rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P., integrati con i limiti citati nei punti precedenti;

sentito per le vie brevi il Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche il quale ha comunicato che il gruppo elettrogeno utilizzato dalla Ditta in maniera saltuaria e non direttamente collegato in rete non è assoggettato all'autorizzazione energetica di competenza del medesimo Servizio;

ritenuto doveroso rammentare che le operazioni di *triturazione* dei rifiuti costituiti da guaine bituminose autorizzate con il presente provvedimento, nonché in generale tutte le operazioni di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento e la gestione logistica dell'impianto in oggetto debbano essere effettuate tenendo in considerazione le risultanze della relazione previsionale di impatto (ns. prot. n. 36898 di data 21 gennaio 2021) nonché del nulla osta espresso dal Capo Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Lavis (TN) con nota di data di data 21 aprile 2021, prot. n. c_e500/0009443 (ns. prot. n. 273394 di data 21 aprile 2021), così come confermato con la nota di data 19 agosto 2022, prot. n. c_e500/0022006 (ns. prot. n. 577481 di data 22 agosto 2022);

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero R13 e R12 di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo pari a 42.000 t/anno, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione ordinaria per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- c) nulla osta ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

vista la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda di AUT e successive integrazioni, con particolare riferimento alla planimetria denominata "*Impianto di recupero – planimetria generale*" (in seguito planimetria) allegata alla domanda di AUT ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

considerato che le particelle sulle quali insiste il centro di recupero in oggetto ricadono in un'area che il Piano Regolatore Generale del Comune di Lavis (TN) destina a "*Aree produttive commerciali di interesse locale*";

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”*, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto l’articolo 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce le soglie per valutare l’assoggettamento di progetti di impianti, opere o interventi ai procedimenti di verifica di assoggettabilità (*“screening”*) e di valutazione dell’impatto ambientale;

vista la nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016, ns. prot. n. 312975, nella quale è riportato tra l’altro che *“sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità (...) le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati”*;

ritenuto che, sulla base di quanto riportato nella succitata nota di data 13 giugno 2016, quanto richiesto dalla Ditta nell’istanza di data 14 ottobre 2020 e successive integrazioni, non sia da sottoporre alle procedure di valutazione dell’impatto ambientale;

esaminati gli atti istruttori attestanti l’idoneità tecnico-economica della Ditta, nonché la documentazione tecnica e le planimetrie descrittive dell’impianto di recupero dei rifiuti;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante *“Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali”*;

rilevato che al punto 2.2.1 dell’allegato A alla deliberazione n. 1333 del 24 giugno 2011 sopra richiamata, relativo alle caratteristiche delle aree di ingresso e di conferimento degli impianti di recupero, è riportato che le superfici di tali aree devono essere pavimentate e dotate di sistemi di raccolta di eventuali reflui in uscita dagli automezzi o dai serbatoi, con particolare riferimento all’utilizzo di un sedimentatore e di un disoleatore;

rilevato che la zona di ingresso e di conferimento è pavimentata in conglomerato bituminoso con pendenza tale da convogliare i liquidi in un pozzetto collegato al presidio denominato in planimetria *“Dissabbiatore e disoleatore”*, a sua volta collegato tramite una tubazione alla vasca a tenuta denominata in planimetria *“Vasca di raccolta acque meteoriche con pompa rilancio”*;

viste le integrazioni pervenute in data 9 aprile 2013 (ns. prot. n. 200834), relative all’iter istruttorio che ha portato al rilascio della determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente n. 188 di data 30 aprile 2013, nelle quali la Ditta specifica che la decantazione naturale di eventuali particelle solide provenienti dalla zona adibita allo stoccaggio dei rifiuti ed eventualmente provenienti dalla zona di ingresso e di conferimento (eventuali particelle non intercettate dal presidio denominato in planimetria *“Dissabbiatore e disoleatore”*) avviene direttamente nella *“Vasca di raccolta acque meteoriche con pompa rilancio”*;

atteso che le particelle solide eventualmente presenti sul fondo della *“Vasca di raccolta acque meteoriche con pompa rilancio”* dovranno essere periodicamente prelevate ed avviate a smaltimento, così come dichiarato dalla Ditta nelle integrazioni pervenute in data 9 aprile 2013;

ritenuto doveroso prescrivere che la “*Vasca di raccolta acque meteoriche con pompa rilancio*” debba essere provvista di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell’acqua, il quale deve essere sempre mantenuto in perfetta efficienza;

considerato che l’acqua raccolta nella “*Vasca di raccolta acque meteoriche con pompa rilancio*” sopra descritta può essere utilizzata per la bagnatura dei depositi dei rifiuti, al fine di contenere l’emissione polverulenta; in ogni caso questa operazione non deve comportare il trasferimento di sostanze inquinanti al materiale in deposito; all’occorrenza la vasca deve essere svuotata ed il contenuto avviato ad idoneo impianto di trattamento;

considerato che le operazioni di pesatura dei rifiuti in ingresso al centro di recupero sono effettuate presso l’adiacente centro di recupero gestito sempre dalla Ditta e sito in Lavis (TN), fraz. Sorni, via Bolzano, 2-4, sulla p.ed. 811/2 C.C. Lavis;

atteso che le operazioni di pesatura devono essere condotte ed organizzate nelle modalità operative esposte nelle integrazioni pervenute in data 9 aprile 2013 (ns. prot. n. 200834);

visto il punto 2.2.2, Tabella 4, dell’allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra citata, nel quale vengono riportate le caratteristiche che devono avere le aree di deposito dei rifiuti;

visto in particolare il punto 4 della Tabella 4 appena menzionata, nel quale sono riportati a titolo indicativo i codici CER dei rifiuti che normalmente non rilasciano sostanze inquinanti e che possono essere messi in riserva anche su pavimentazioni realizzate in stabilizzato;

considerato che la Ditta sottopone ad operazioni di messa in riserva (operazione R13) su pavimentazione realizzata in stabilizzato (conglomerato bituminoso a freddo) i rifiuti riconducibili alle tipologie descritte ai punti 7.1 e 7.6 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, riportati nell’elenco al punto 4 della Tabella 4 sopraccitata;

rilevato che le aree di messa in riserva dei rifiuti sopra menzionati hanno pendenza tale da convogliare i liquidi nel pozzetto collegato al presidio denominato in planimetria “*Dissabbiatore e disoleatore*”, a sua volta collegato tramite una tubazione alla vasca a tenuta denominata in planimetria “*Vasca di raccolta acque meteoriche con pompa rilancio*”;

considerato che la Ditta sottopone alle operazioni di messa in riserva (operazione R13) i rifiuti non pericolosi costituiti da guaine bituminose contraddistinti dai codici CER 17.03.02, 19.12.12, 17.06.04 e 10.12.08, su pavimentazione realizzata in conglomerato bituminoso con pendenza tale da convogliare i liquidi nel pozzetto collegato al presidio denominato in planimetria “*Dissabbiatore e disoleatore*”, a sua volta collegato tramite una tubazione alla vasca a tenuta denominata in planimetria “*Vasca di raccolta acque meteoriche con pompa rilancio*”;

considerato dunque che i rifiuti gestiti dalla Ditta sono sottoposti alle operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13) come di seguito riportato:

- i rifiuti riconducibili alla tipologia descritta al punto 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 sono stoccati in cumuli nell’area denominata in planimetria “*Messa in riserva / raggruppamento rifiuti misti da demolizione e costruzione CER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.08.02 e 17.09.04*” (volume stoccabile 700 m³);
- i rifiuti riconducibili alla tipologia descritta al punto 7.6 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 sono stoccati in cumuli nell’area denominata in planimetria “*Messa in riserva conglomerato fresato CER 17.03.02*” (volume stoccabile 2.200 m³);
- i rifiuti non pericolosi costituiti da guaine bituminose contraddistinti dai codici CER 17.03.02, 19.12.12, 17.06.04 e 10.12.08 sono stoccati in cumuli nell’area denominata in planimetria “*Messa in riserva / raggruppamento guaine bituminose CER 17.06.04 - 17.03.02 - 19.12.12 - 10.12.08*” (volume stoccabile 100 m³);

ritenuto doveroso prescrivere che i rifiuti non pericolosi costituiti da guaine bituminose contraddistinti dai codici CER 17.03.02, 19.12.12, 17.06.04 e 10.12.08, debbano risultare sempre coperti anche a mezzo di teli mobili, fatte salve le operazioni di carico/scarico, in analogia con depositi simili già autorizzati sul territorio provinciale;

ritenuto doveroso prescrivere che, come proposto dalla Ditta, i rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.08.02 debbano essere stoccati separatamente dagli altri rifiuti riconducibili alla tipologia 7.1. all'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998; la separazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di barriere mobili tipo new jersey, sempre all'interno dell'area denominata in planimetria "Messa in riserva / raggruppamento rifiuti misti da demolizione e costruzione CER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.08.02 e 17.09.04" (volume stoccabile 700 m³);

vista la richiesta della Ditta presentata in data 16 ottobre 2020, tesa in particolare a:

- poter stoccare in un unico cumulo (*raggruppamento* – operazione di recupero R12 –) i rifiuti contraddistinti dai codici CER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07 e 17.09.04, tutti riconducibili a quelli descritti al punto 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;
- poter stoccare in un unico cumulo (*raggruppamento* – operazione di recupero R12 –) i rifiuti costituiti da guaine bituminose contraddistinti dai codici CER 17.06.04, 17.03.02, 19.12.12 e 10.12.08, prima di sottoporli alle successive operazioni di triturazione (operazione di recupero R12);

considerato che i rifiuti contraddistinti dai codici CER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07 e 17.09.04, tutti riconducibili a quelli descritti al punto 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, verranno sottoposti esclusivamente a stoccaggio senza effettuare in loco nessun tipo di lavorazione successiva;

considerato invece che i rifiuti costituiti da guaine bituminose contraddistinti dai codici CER 17.06.04, 17.03.02, 19.12.12 e 10.12.08, dopo essere stati depositati in cumulo verranno sottoposti alle operazioni di triturazione R12 volte ad ottenere rifiuti costituiti da guaine bituminose triturate;

atteso che, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, è necessario distinguere le operazioni di *accorpamento* e di *raggruppamento*;

ritenuto opportuno diversificare la definizione di *deposito promiscuo* di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

atteso che in generale con il termine *accorpamento* utilizzato nel proseguo del presente provvedimento si intende il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER e che anche tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di messa in riserva (operazione di recupero R13);

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12;

ritenuto per quanto sopra esposto, di prescrivere che il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, debba essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;

ritenuto doveroso prescrivere che le operazioni di *triturazione* dei rifiuti non pericolosi costituiti da guaine bituminose contraddistinti dai codici CER 17.03.02, 19.12.12, 17.06.04 e 10.12.08 devono essere volte all'ottenimento di rifiuti costituiti da guaine triturate aventi una pezzatura idonea ad essere utilizzati nell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso gestito dalla Ditta stessa sito in Levico Terme (TN), loc. Quaere, via per Vezzena, 3;

ritenuto altresì doveroso specificare che i rifiuti prodotti dalle attività di *triturazione* dei rifiuti non pericolosi costituiti da guaine bituminose contraddistinti dai codici CER 17.03.02, 19.12.12, 17.06.04 e 10.12.08 devono essere codificati con il codice CER 19.12.12;

ritenuto doveroso prescrivere che i rifiuti costituiti da guaine bituminose triturate contraddistinti dal codice CER 19.12.12 debbano essere conferiti esclusivamente presso l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso gestito dalla Ditta stessa e sito in Levico Terme (TN), loc. Quare, via per Vezzena, 3;

ritenuto doveroso prescrivere che le aree di movimentazione dei rifiuti pavimentate in conglomerato bituminoso debbano essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso e che l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;

visto il punto 2.2.3, Tabella 5, dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra citata, nel quale vengono riportate le caratteristiche che devono avere le aree ove sono ubicati gli impianti di trattamento dei rifiuti;

considerato che l'area di lavorazione dei rifiuti costituiti da guaine bituminose, denominata in planimetria "*Triturazione e deposito temporaneo guaine bituminose triturate CER 19.12.12*", è realizzata in conglomerato bituminoso ed è completamente coperta da tettoia chiusa su tre lati già realizzata;

considerato che l'area di lavorazione dei rifiuti ascrivibili alla tipologia 7.6 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, denominata in planimetria "*Impianto mobile di vagliatura fresato*", è realizzata in stabilizzato con pendenza tale da convogliare i liquidi nel pozzetto collegato al presidio denominato in planimetria "*Dissabbiatore e disoleatore*", a sua volta collegato tramite una tubazione alla vasca a tenuta denominata in planimetria "*Vasca di raccolta acque meteoriche con pompa rilancio*";

considerato che i rifiuti prodotti dalle attività di vagliatura effettuate sui rifiuti non pericolosi riconducibili alla tipologia descritta al punto 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 possono mantenere il codice CER originario, in quanto tali attività non variano la natura del rifiuto, il quale conserva a tutti gli effetti le caratteristiche del conglomerato bituminoso;

preso atto che i rifiuti prodotti dalle attività di *triturazione* e di vagliatura sopra descritte vengono stoccati nelle aree di seguito descritte:

- i rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.03.02 prodotti dalle attività di vagliatura sono stoccati nell'area denominata in planimetria "*Deposito fresato vagliato*"; tale area è pavimentata in stabilizzato con pendenza tale da convogliare i liquidi nel pozzetto collegato al presidio denominato in planimetria "*Dissabbiatore e disoleatore*", a sua volta collegato tramite una tubazione alla vasca a tenuta denominata in planimetria "*Vasca di raccolta acque meteoriche con pompa rilancio*";
- i rifiuti costituiti da guaine bituminose triturate sono stoccati nell'area denominata in planimetria "*Triturazione e deposito temporaneo guaine bituminose triturate CER 19.12.12*" realizzata in conglomerato bituminoso e completamente coperta da tettoia chiusa su tre lati già realizzata;

atteso che il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che l'asportazione manuale delle impurità da una massa di rifiuti rientra nella suddetta definizione di *selezione*;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee (ad esempio una bottiglia di plastica o un pezzo di legno dal cumulo dei rifiuti da costruzione e demolizione) sono ricomprese nell'operazione di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

ritenuto doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle attività di *selezione* e dalle attività di recupero autorizzate con il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto doveroso prescrivere che eventuali rifiuti decadenti dalle operazioni di *selezione* e dalle attività di recupero autorizzate con il presente provvedimento debbano essere stoccati in container i quali, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante “*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*”, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero di materia, deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

vista e fatta salva la fideiussione bancaria n. 377/428 di data 31 marzo 2016 (ns. prot. n. 167525 di data 1 aprile 2016), emessa dalla Cassa Rurale di Mezzocorona Banca di Credito Cooperativo, con sede legale in Mezzocorona (TN), via Dante Alighieri, 8, per l'ammontare di Euro 51.645,68 a copertura dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra citato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 7 ottobre 2013;

ritenuto pertanto di poter procedere alla modifica sostanziale dell'AUT richiesta, autorizzando le modifiche impiantistiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 4 (*"Raccomandazioni"*) alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, ed in particolare l'art. 8, commi 4 e 6;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

visto il decreto 16 marzo 1998, recante *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*;

visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese"* ed in particolare l'art. 4;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato *"Autorizzazione unica territoriale"*, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale *"struttura competente"* per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Edilpavimentazioni S.r.l., con sede legale in Lavis (TN), fraz. Sorni, via Bolzano, 2-4, di cui il legale rappresentate è la sig.ra Viola Marilena, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento sito in Lavis (TN), fraz. Sorni, via Bolzano, sulle p.ed. 2294 C.C. Lavis, che comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero R13 e R12 di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo pari a 42.000 t/anno, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) autorizzazione ordinaria per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) nulla osta ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;
- 2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'AUT rilasciata con la propria determinazione n. 337 di data 17 maggio 2021;
- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 4 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 9) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;

- 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del T.U.L.P., non compresi nell'AUT e adottati dal Comune territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;
- 11) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 12) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 13) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta dalla fideiussione bancaria n. 377/428 di data 31 marzo 2016 (ns. prot. n. 167525 di data 1 aprile 2016), emessa dalla Cassa Rurale di Mezzocorona Banca di Credito Cooperativo, con sede legale in Mezzocorona (TN), via Dante Alighieri, 8, per l'ammontare di Euro 51.645,68, nell'interesse della Ditta;
- 14) di dare atto che il procedimento si è concluso in 119 giorni (rispetto ai 90 giorni previsti), tenuto conto:
 - a) delle sospensioni istruttorie;
 - b) dell'aumentata complessità amministrativa introdotta con l'entrata in vigore dell'Autorizzazione unica territoriale (d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.) estesa ad una ampia tipologia di pratiche, che nel caso specifico ha registrato la conferma del nulla osta acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, da parte del Comune di Lavis (TN) in 19 agosto 2022, prot. n. c_e500/0022006 (ns. prot. n. 577481 di data 22 agosto 2022);
- 15) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Edilpavimentazioni S.r.l., al comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, nonché, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 16) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 17) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1A: consistenza impiantistica – emissioni convogliate

REPARTO	MACCHINA	EMISSIONI	INQUINANTI	ABBATTIMENTO	FREQUENZA
TRITURAZIONE GUAINE BITUMINOSE (6.000 t/anno)	M1 Trituratore	E1 25.000 Nm ³ /h	Polveri totali	Filtro a maniche a monte del quale è installato un dosatore di calce che immette la stessa nel collettore di aspirazione.	Quadriennale
	M2 Gruppo elettrogeno a gasolio (1.135 kWt)	E2 5.100 Nm ³ /h	Polveri totali Ossidi di azoto Monossido di carbonio	-	Annuale

Tabella 1B: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
LAVORAZIONE RIFIUTI INERTI (25.000 m ³ /anno)	D1 Trasporto in ingresso (105 mezzi/mese)	diffuse	Polveri totali	Velocità ridotta dei mezzi Pavimentazione in asfalto Barriera alberata Bagnatura superfici
	D2 Messa a cumulo materiali inerti in ingresso e cumuli dopo operazione R12 (4.700 m ³)	diffuse	Polveri totali	Velocità ridotta dei mezzi Barriera alberata Bagnatura superfici
	D3 Movimentazione di trasporto e cantiere in uscita (2.000 m ³)	diffuse	Polveri totali	Velocità ridotta dei mezzi Pavimentazione in asfalto Barriera alberata Bagnatura superfici
	D4 Vagliatura conglomerato bituminoso (fresato d'asfalto) (24.000 t/anno)	diffuse	Polveri totali	Bagnatura superfici Umidificazione materiale
	D5 Cumulo guaine triturate 5 m ³	diffuse	Polveri totali	Bagnatura Pulizia

Prescrizioni

- a) La Ditta deve effettuare, con **cadenza quadriennale, a decorrere dalla messa a regime dell'unità produttiva M1 (prossima scadenza 19 aprile 2026), periodici autonomi controlli sull'emissione convogliata E1**, dandone **comunicazione preventiva** al Settore Autorizzazioni e controlli ed al comune territorialmente competente. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nella Tabella 1A, accertate mediante **un prelievo** costituito da almeno 3 campionamenti e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, **devono essere conservati** presso lo stabilimento **per un periodo di 10 anni** dalla data di effettuazione degli stessi e devono essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo;
- b) **entro 60 giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento**, la Ditta deve eseguire gli autonomi controlli dell'unità produttiva M2 che dà luogo all'emissione in atmosfera E2. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti secondo la Tabella 1A e **devono essere costituiti da almeno due prelievi (ciascuno costituito da almeno tre campionamenti) e rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio**. I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere conservati presso lo stabilimento per un periodo di 10 anni dalla data di effettuazione degli stessi e devono essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo;
- c) la Ditta deve effettuare, **con cadenza annuale (prossima scadenza 19 aprile 2023)**, periodici autonomi controlli **sull'emissione convogliata E2**, dandone comunicazione preventiva al Settore Autorizzazioni e controlli ed al comune territorialmente competente. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nella Tabella 1A, accertate mediante un prelievo costituito da almeno 3 campionamenti e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere conservati presso lo stabilimento per un periodo di 10 anni dalla data di effettuazione degli stessi e devono essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo;
- d) il limite di emissione per la sostanza "*Polveri totali*" nell'emissione convogliata identificata con la sigla E1 viene fissato in 20 mg/Nm³;
- e) in corrispondenza del punto di emissione identificato con la sigla E2 devono essere rispettati i seguenti limiti (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 15%), secondo quanto stabilito dal punto 3 della parte III dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006:
- polveri totali 50 mg/Nm³;
 - ossidi di azoto 190 mg/Nm³;
 - monossido di carbonio 240 mg/Nm³;
- f) i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni sono quelli stabiliti dalla Tabella 2; i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall'appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. i; **sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato**;
- g) in caso di guasto che comporti il superamento dei valori limite di emissione, la Ditta deve informare **entro le otto ore successive** l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni;
- h) al fine di contenere le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, la Ditta deve adottare le seguenti misure:
- esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera;
 - esercire l'impianto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, in relazione alle emissioni convogliate;
 - compatibilmente con le lavorazioni, inumidire con acqua nebulizzata il materiale in lavorazione in corrispondenza delle fasi più polverose;
 - umidificare costantemente la superficie del suolo su cui si effettua lo stoccaggio del materiale;

- mantenere durante la movimentazione dei materiali polverulenti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, un’adeguata altezza di caduta;
 - impiegare durante il trasporto del materiale polverulento dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall’impianto;
 - le aree soggette al transito di veicoli devono essere adeguatamente pavimentate e mantenute costantemente pulite, in particolare mediante l’impiego di idonea macchina spazzatrice;
 - eseguire una costante manutenzione della viabilità interna, della viabilità di accesso, dei piazzali e delle aree soggette al transito di mezzi di trasporto;
 - inumidire i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli pesanti (accesso all’insediamento, viabilità interna principale, ...), evitando comunque la formazione di pozze d’acqua e di fango che i mezzi possono poi portare all’esterno dell’insediamento;
 - imporre l’obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade e piazzali non pavimentati, mediante l’apposizione di idonea segnaletica;
 - tutti i container devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- i) i sistemi di abbattimento e di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Tabella 2: metodi analitici per il controllo delle emissioni

<i>Parametro</i>	<i>Metodo</i>	<i>Norma</i>	<i>Anno</i>
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Manuale	ISO 11338-1+ ISO 11338-2	2003
	Manuale	UNI EN 1948-1:2006 (solo campionamento)	2006
Mercurio	Manuale	UNI EN 13211	2003
Metalli	Manuale	UNI EN 14385	2004
PCB diossina simili	Manuale	UNI EN 1948-4	2014
PCDD/PCDF	Manuale	UNI EN 1948-1 + UNI EN 1948-2 + UNI EN 1948-3	2006
Polveri	Manuale	UNI EN 13284-1	2017
Ammoniaca	Manuale	UNICHIM 632	1984
	Manuale	EPA CTM 027:1997	1997
Cloruri gassosi espressi come HCl	Manuale	UNI EN 1911	2010
Cloro e composti inorganici come HCl	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
Fluoro e composti inorganici come HF (solo gassosi)	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
	Manuale	ISO 15713	2006
Fluoruri gassosi e particellari	Manuale	UNI 10787	1999
Composti organici volatili (singoli composti)	Manuale	UNI CEN/TS 13649	2015
Composti organici volatili (come COT)	Strumentale	UNI EN 12619	2013
	Manuale	NIOSH 2016	2003
Formaldeide	Manuale	EPA 0011:1996+EPA 8315A:1996	1999
	Manuale	EPA Method 323	2003
Solfuro di idrogeno	Manuale	UNI 11574	2015
	Manuale	UNICHIM 634:1984 (campionamento) + DPR 322/1971 appendice 8 (UV-VIS)	
Monossido di carbonio	Strumentale	UNI EN 15058	2017
Ossidi di azoto	Strumentale	UNI EN 14792	2017
Ossidi di zolfo	Manuale	UNI EN 14791	2017
	Strumentale	UNI CEN/TS 17021	2017
Ossigeno	Strumentale	UNI EN 14789	2017
Umidità	Manuale	UNI EN 14790	2017
Portata e velocità	Manuale	UNI EN ISO 16911-1	2013

I metodi citati nella Tabella 2 debbono considerarsi sostituiti dalle norme di aggiornamento dei metodi stessi.

Per il campionamento e l'analisi di eventuali parametri non ricompresi nella Tabella 2 si applica quanto disposto dal sopra citato art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, ossia le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o norme internazionali o norme nazionali previgenti.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

ALLEGATO 2

Rifiuti

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio delle operazioni di recupero (operazioni di recupero R13 e R12) dei rifiuti non pericolosi indicati nelle tabelle seguenti presso l'impianto sito in Lavis (TN), fraz. Sorni, via Bolzano, sulle p.ed. 2294 C.C. Lavis, per un quantitativo massimo complessivo pari a **42.000 tonnellate/anno** ed un quantitativo istantaneamente stoccabile pari a **3.700 m³**:

Codice C.E.R.	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero
<p>17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07 17.08.02 17.09.04</p>	<p><u>Provenienza:</u> attività di demolizione, frantumazione e costruzione; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte, laterizi, ceramica cotta, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche, frammenti di rivestimenti stradali, anche con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, escluso amianto.</p>	<p>12.000</p>	<p>Messa in riserva (operazione R13), con eventuale <i>selezione e accorpamento</i>, eventuale <i>raggruppamento (operazione di recupero R12)</i> in cumuli di volumetria complessiva massima pari a 700 m³, nell'area pavimentata in stabilizzato denominata in planimetria "<i>Messa in riserva / raggruppamento rifiuti misti da demolizione e costruzione CER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.08.02 e 17.09.04</i>".</p> <p>I rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.08.02 devono essere stoccati separatamente dagli altri rifiuti riconducibili alla tipologia 7.1. all'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998; la separazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di barriere mobili tipo new jersey.</p> <p>Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>17.03.02</p>	<p><u>Provenienza:</u> operazioni di rifacimento di manti stradali e qualsiasi altra demolizione e fresatura di pavimentazione realizzata in conglomerato bituminoso.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> conglomerato bituminoso; miscele bituminose; rifiuto solido costituito da bitume ed inerti prodotto mediante utilizzo di mezzi meccanici o mediante attività di fresatura (croste, blocchi, fresato, ecc...).</p>	<p>24.000</p>	<p>Messa in riserva (operazione R13), con eventuale <i>selezione e accorpamento</i>, in cumuli di volumetria complessiva massima pari a 2.200 m³, nell'area pavimentata in stabilizzato denominata in planimetria "<i>Messa in riserva conglomerato fresato CER 17.03.02</i>", finalizzata al conferimento ad impianti di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, oppure ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale vagliatura (operazione R12) finalizzata alla produzione di rifiuti di diverse granulometrie contraddistinti dal codice CER 17.03.02, da avviare ad impianti di recupero autorizzati secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p>

Codice C.E.R.	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero
17.06.04 19.12.12 17.03.02 10.12.08	<p><u>Provenienza:</u> operazioni di rimozione di guaine bituminose utilizzate per l'impermeabilizzazione di coperture o per impedire la risalita di umidità dal suolo; impianti di recupero di rifiuti autorizzati secondo le procedure del D.Lgs. 152/2006; industria della produzione di guaine bituminose, con particolare riferimento alle tegole bituminose (codice CER 10.12.08).</p> <p><u>Caratteristiche:</u> guaine, frammenti e/o sfridi in varia pezzatura di guaine costituite principalmente da miscele bituminose.</p>	6.000	<p>Messa in riserva (operazione R13), con eventuale <i>selezione e accorpamento</i>, eventuale <i>raggruppamento</i> (operazione di recupero R12) in cumuli di volumetria complessiva massima pari a 100 m³, nell'area pavimentata in conglomerato bituminoso denominata in planimetria "<i>Messa in riserva / raggruppamento guaine bituminose CER 17.06.04 - 17.03.02 - 19.12.12 - 10.12.08</i>", finalizzata al conferimento ad impianti di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, oppure ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p><i>Triturazione</i> (operazione R12) finalizzata alla produzione di rifiuti costituiti da guaine bituminose triturate contraddistinti dal codice CER 19.12.12, da avviare esclusivamente presso l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso gestito dalla Ditta stessa sito in Levico Terme (TN), loc. Quære, via per Vezzena, 3.</p>

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

- a) L'impianto deve essere gestito secondo le direttive ed i criteri tecnici riportati nell'allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;
- b) il centro di recupero deve essere realizzato secondo quanto indicato nella D.I.A. di data 12 gennaio 2012, prot. n. 0000521 A, presentata al Comune di Lavis;
- c) la struttura con funzione di copertura deve essere realizzata secondo i progetti approvati dal Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico del Comune di Lavis (TN) con il Permesso di costruire n. 1/2017 di data 16 gennaio 2017 (ns. prot. n. 34311 di data 20 gennaio 2017) e secondo la successiva variante n. 14/2018 di data 31 agosto 2018 (ns. prot. n. 505528 di data 5 settembre 2018);
- d) l'impianto di recupero deve essere gestito secondo la dislocazione logistica dei depositi (messa in riserva R13) riportata nella planimetria denominata "*Impianto di recupero – planimetria generale*" allegata alla domanda di AUT ed allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- e) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- f) le operazioni di pesatura devono essere condotte ed organizzate nelle modalità operative esposte nelle integrazioni pervenute in data 9 aprile 2013 (ns. prot. n. 200834);
- g) la zona di ingresso e di conferimento dei rifiuti deve essere pavimentata in asfalto e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possono fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi, nonché di un impianto di trattamento (disoleatore di detti reflui), secondo quanto indicato al punto 2.2.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 1333 in parola; le superfici della zona in questione devono avere una pendenza tale da convogliare i liquidi in un pozzetto collegato al presidio denominato in planimetria "*Dissabbiatore e disoleatore*";

- h) il presidio denominato in planimetria *“Dissabbiatore e disoleatore”* deve essere collegato tramite una tubazione alla vasca a tenuta denominata in planimetria *“Vasca di raccolta acque meteoriche con pompa rilancio”*;
- i) le particelle solide eventualmente presenti sul fondo della *“Vasca di raccolta acque meteoriche con pompa rilancio”* devono essere periodicamente prelevate e conferite come rifiuto ad un impianto autorizzato;
- j) la *“Vasca di raccolta acque meteoriche con pompa rilancio”* deve essere provvista di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell’acqua, il quale deve essere sempre mantenuto in perfetta efficienza;
- k) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all’uso; l’area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- l) **i rifiuti devono essere stoccati nelle aree individuate in planimetria, secondo quanto riportato in premessa al presente provvedimento;**
- m) le aree per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi riconducibili alle tipologie descritte ai punti 7.1 e 7.6 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, devono essere pavimentate in stabilizzato con pendenza tale da convogliare i liquidi nel pozzetto collegato al presidio denominato in planimetria *“Dissabbiatore e disoleatore”*, a sua volta collegato tramite una tubazione alla vasca a tenuta denominata in planimetria *“Vasca di raccolta acque meteoriche con pompa rilancio”*;
- n) le aree per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi costituiti da guaine bituminose contraddistinti dai codici CER 17.03.02, 19.12.12, 17.06.04 e 10.12.08, devono essere pavimentate in conglomerato bituminoso con pendenza tale da convogliare i liquidi nel pozzetto collegato al presidio denominato in planimetria *“Dissabbiatore e disoleatore”*, a sua volta collegato tramite una tubazione alla vasca a tenuta denominata in planimetria *“Vasca di raccolta acque meteoriche con pompa rilancio”*;
- o) i rifiuti non pericolosi costituiti da guaine bituminose contraddistinti dai codici CER 17.03.02, 19.12.12, 17.06.04 e 10.12.08 depositati sull’area denominata in planimetria *“Messa in riserva guaine bituminose CER 17.06.04 - 17.03.02 - 19.12.12 - 10.12.08”* devono risultare sempre coperti anche a mezzo di teli mobili, fatte salve le operazioni di carico/scarico;
- p) l’acqua raccolta nella *“Vasca di raccolta acque meteoriche con pompa rilancio”* può essere utilizzata per la bagnatura dei depositi dei rifiuti, al fine di contenere l’emissione polverulenta: in ogni caso questa operazione non deve comportare il trasferimento di sostanze inquinanti al materiale in deposito; all’occorrenza la vasca deve essere svuotata ed il contenuto avviato ad idoneo impianto di trattamento;
- q) eventuali rifiuti decadenti dalle operazioni di *selezione* e dalle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento devono essere stoccati in container i quali, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;
- r) le attività di *triturazione* dei rifiuti costituiti da guaine bituminose devono essere effettuate nell’area di lavorazione denominata in planimetria *“Triturazione e deposito temporaneo guaine bituminose triturate CER 19.12.12”*; la pavimentazione di tale area deve essere realizzata in conglomerato bituminoso; tale area deve essere completamente coperta da tettoia chiusa su tre lati già realizzata;
- s) le attività di vagliatura dei rifiuti ascrivibili alla tipologia 7.6 descritta nell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 devono essere effettuate nell’area denominata in planimetria *“Impianto mobile di vagliatura fresato”*; la pavimentazione di tale area deve essere realizzata in stabilizzato con pendenza tale da convogliare i liquidi nel pozzetto collegato al presidio denominato in planimetria *“Dissabbiatore e disoleatore”*, a sua volta collegato tramite una tubazione alla vasca a tenuta denominata in planimetria *“Vasca di raccolta acque meteoriche con pompa rilancio”*;
- t) il tempo di permanenza dei rifiuti non pericolosi nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitato ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);

- u) i depositi dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione riportanti il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata, al fine di rendere nota la natura dei rifiuti stessi;
- v) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
- w) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- x) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- y) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti depositati;
- z) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- aa) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
- ab) la recinzione dell'impianto di recupero, la pavimentazione dei depositi, nonché il sistema di captazione e raccolta dei liquidi, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- ac) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ad) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli;
- ae) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e recupero e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- af) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

Prescrizioni specifiche per la gestione dei rifiuti non pericolosi.

- a) I rifiuti devono essere gestiti per tipologie e codici CER omogenei così come stabilito nella tabella sopra riportata;
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- e) qualora necessario ai fini della caratterizzazione analitica di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all'attività di recupero, devono **essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell'allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;

- le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;
- f) le attività di vagliatura e di eventuale frantumazione (operazione di recupero R12) dei rifiuti non pericolosi ascrivibili alla tipologia 7.6 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 devono essere volte esclusivamente alla produzione di rifiuti non pericolosi di diverse granulometrie sempre contraddistinti dal codice CER 17.03.02 da conferire presso altri impianti autorizzati al recupero finale degli stessi, fatta salva l'eventuale operazione di recupero R13 propedeutica al medesimo recupero finale;
- g) i rifiuti costituiti da guaine bituminose triturate prodotti dalle attività meccaniche di *triturazione* (operazione di recupero R12) devono essere codificati con il codice CER 19.12.12, mentre i rifiuti ottenuti dalla vagliatura (operazione di recupero R12) dei rifiuti non pericolosi ascrivibili alla tipologia 7.6 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, possono mantenere il codice CER originario, vale a dire il 17.03.02;
- h) le operazioni di *triturazione* dei rifiuti non pericolosi costituiti da guaine bituminose contraddistinti dai codici CER 17.03.02, 19.12.12, 17.06.04 e 10.12.08 devono essere volte esclusivamente all'ottenimento di rifiuti costituiti da guaine triturate aventi una pezzatura idonea ad essere utilizzati nell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso gestito dalla Ditta stessa e sito in Levico Terme (TN), loc. Quaere, via per Vezzena, 3;
- i) i rifiuti costituiti da guaine bituminose triturate contraddistinti dal codice CER 19.12.12 devono essere conferiti esclusivamente presso l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso gestito dalla Ditta stessa e sito in Levico Terme (TN), loc. Quaere, via per Vezzena, 3;
- j) le eventuali operazioni di *selezione e accorpamento* (operazioni di recupero R13) e di *raggruppamento* (operazione di recupero R12) devono rispettare le disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento;
- k) il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER (sottoposti dunque a *raggruppamento*), deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;
- l) i rifiuti decadenti dalle attività di *selezione* e dalle attività di recupero autorizzate con il presente provvedimento devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- (fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--) e gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT; tali rifiuti devono essere avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006 in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- m) gli stoccaggi degli eventuali rifiuti prodotti dalla Ditta devono rispettare le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani.

ALLEGATO 3

Inquinamento acustico

Nulla osta rilasciato dal Capo Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Lavis (TN) di data 21 aprile 2021, prot. n. c_e500/0009443 (ns. prot. n. 273394 di data 21 aprile 2021), così come confermato con la nota di data 19 agosto 2022, prot. n. c_e500/0022006 (ns. prot. n. 577481 di data 22 agosto 2022), alla prosecuzione dell'iter per il rilascio dell'AUT, nel rispetto delle normative vigenti in relazione alle emissioni sonore derivanti dalle attività, con l'obbligo di adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire il contenimento delle emissioni sonore e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico.

Prescrizioni

- a) Qualora non ancora realizzate, per l'esecuzione delle previste opere di contenimento del rumore deve essere preventivamente richiesto ed ottenuto idoneo titolo edilizio secondo le procedure ordinarie;
- b) le attività fonte di emissione rumorose dovranno svilupparsi per un massimo di 6 ore al giorno, registrando giornalmente ogni orario di inizio e fine attività, conservando il dato presso lo stabilimento, su idoneo supporto, a disposizione per eventuali controlli.

ALLEGATO 4

Raccomandazioni

Inquinamento acustico

Al fine di assicurare alla Ditta una operatività anche per periodi di tempo maggiori delle 6 ore, qualora richiesta per fronteggiare particolari esigenti operative, le opere di contenimento del rumore devono essere integrate e, se del caso, riviste, previo rilascio delle previste autorizzazioni, al fine di assicurare il rispetto del valore limite di emissione presso il ricettore RI anche per una durata dell'attività su 8 o più ore, sollevando in tal modo la Ditta da procedure organizzative di gestione dei tempi di attività.

Le operazioni di *triturazione* dei rifiuti costituiti da guaine bituminose autorizzate con il presente provvedimento, nonché in generale tutte le operazioni di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento e la gestione logistica dell'impianto in oggetto devono essere effettuate tenendo in considerazione le risultanze della relazione previsionale di impatto (ns. prot. n. 36898 di data 21 gennaio 2021) nonché del nulla osta espresso dal Capo Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Lavis (TN) con nota di data di data 21 aprile 2021, prot. n. c_e500/0009443 (ns. prot. n. 273394 di data 21 aprile 2021), così come confermato con la nota di data 19 agosto 2022, prot. n. c_e500/0022006 (ns. prot. n. 577481 di data 22 agosto 2022).

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Emissioni in atmosfera


In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P., la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato "TRONCHETTO FILETTATO"**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.


TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi



Il punto di prelievo deve essere
posizionato in un tratto di
condotto rettilineo a sezione
costante, possibilmente verticale,
ad almeno 5 diametri idraulici a
valle ed almeno 2 diametri
idraulici a monte di qualsiasi
discontinuità.

In casi eccezionali tali distanze
possono essere ridotte rispettiva-
mente a 4 e 1,5 diametri.




filetto metrico
passo 1,5

SEZIONE A-A

3451/5

2700/1



LEGENDA

- RACCOLTA ACQUE
- EMISSIONI
- IRRIGAZIONE



DITTA: EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.
 SEDE LEGALE: LAVIS fraz. Sorni - via Bolzano 2/4
 SEDE OPERATIVA: LAVIS fraz. Sorni - via Bolzano

IMPIANTO DI RECUPERO: Planimetria generale
 scala 1:100

Aprile 2022